



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 84 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3148/15 del 10.11.2015 emessa nel giudizio CANNAVO' FRANCESCO contro il COMUNE di TAORMINA , il Comune di MESSINA e la Riscossione Sicilia S.P.A.</b>
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati	n. 20	Presenti	n. 10
In carica	n. 20	Assenti	n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 27° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3148/15 del 10.11.2015 emessa nel giudizio CANNAVO' FRANCESCO contro il COMUNE di TAORMINA , il Comune di MESSINA e la Riscossione Sicilia S.P.A.**

Premesso che il Sig. CANNAVO' FRANCESCO, ha proposto opposizione ex art. 615 presso il Giudice di Pace di Messina avverso cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative riguardanti violazioni al codice della strada, riscontrate nei comuni di Messina e Taormina;

che in data 28/03/2017, prot. com.le n. 6857, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 3148/15 - R.G. n. 336/2014 – del 10.11.2015, con cui il Giudice di Pace di Messina;

a) ha accolto il ricorso di Cannavò Francesco e dichiarato non dovuti gli importi delle cartelle opposte ;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con il Comune di Messina e la Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 330,00, per compensi, oltre IVA e CPA, nonche' spese generali su compenso totale, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, che ha reso le dichiarazioni di legge.

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere a Cannavò Francesco, **in solido** con il Comune di Messina che ammontano complessivamente ad € 693,00, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€	330,00
▶ spese generali 15% (su € 330,00)	€	49,50
▶ C.P.A. 4% (su € 379,50)	€	15,18
▶ Iva 22%	€	non dovuta
<b>totale complessivo € 394,68.</b>		

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;  
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio

esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore dell'avv. Luigi Mobilia , procuratore antistatario, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 394,68 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Messina N. 3148/15 del 10.11.2015, depositata in Cancelleria il 01.12.2015, dovute in solido con il Comune di Messina
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

  
IL SINDACO  
Don Eligio Gardina

COPIA

**Avv. Luigi Mobilia**  
Via dei Mille, 243 is. 101  
98123 - MESSINA  
Tel. 090.2927973 - Fax 090.694900  
Partita IVA: 03182690838

N. 3148/15 R.Sent.  
N. 336/14 R.A.C.  
N. 1408/15 Cron.



Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0006857 del 28/03/2017  
AREA AMMINISTRATIVA  
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL  
GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace, Avv. Santa Nastasi Nastasi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 336/2014 R.G., vertente

**t r a**

CANNAVO' Francesco, C.F. CNNFNC51P20F158K, elett.te dom.to in Messina, nella Via dei Mille al n.243, presso lo studio dell'Avv. Luigi Mobilia che lo rapp.ta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo

**a t t o r e o p p o n e n t e**

**c o n t r o**

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della Riscossione per la provincia di Messina, rappresentata dalla Sig.ra Santalco Silvana, nella qualità di procuratore, in servizio presso la sede provinciale di Messina, giusta procura speciale agli atti, elett.te dom.ta nella Sede Provinciale di Messina, Via Ugo Bassi is. 137, n.126

**c o n v e n u t a o p p o s t a**

COMUNE di MESSINA, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in Messina Piazza Unione Europea

**c o n v e n u t o o p p o s t o c o n t u m a c e**

COMUNE di TAORMINA, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica presso la Casa  
comunale sita in Taormina, Corso Umberto

convenuto opposto contumace

oggetto: opposizione ex art 615 c.p.c.

conclusioni delle parti: come da verbale

Lo svolgimento del processo viene omissso secondo la nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c.  
introdotta con la legge n. 69/09.

#### in fatto e diritto

preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia degli Enti impositori, Comune di Messina e  
Comune di Taormina, che non si sono costituiti in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto  
introduttivo.

L'opposizione va accolta nei limiti e nei termini che seguono.

Si rileva che l'opponente ha proposto l'opposizione de qua limitatamente ai carichi iscritti a ruolo  
del Comune di Messina e dal Comune di Taormina, relativi a sanzioni amministrative non oblate  
e contravvenzioni al C.d.S..

Si osserva che detta opposizione è diretta contro un atto posto in essere dalla convenuta Riscossione  
Sicilia S.p.A, l'attore, ovvero il destinatario della cartella, contesta la legittimità dell'azione  
esecutiva intrapresa dall'esattore, conseguentemente sussiste nel giudizio di opposizione la  
concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e  
dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto della opposizione (Cass. n. 24154/07;  
Cass. n. 709/08).

Si osserva, altresì, come affermato dalla Suprema Corte e confermato poi dall'art. 29 del D.lgs. 26  
febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni  
proponibili da parte di chi abbia ricevuto la notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di  
notifica per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie in relazione all'art. 27 l. n.689/81 e 206 del  
C.d.S. sono l'opposizione ex art. 22 l. n. 689/81, qualora si contesti la mancata notifica  
dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale d'accertamento di violazione al C.d.S., onde consentire  
all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti  
sanzionatori e ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che



da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 c.p.c.), quando l'opponente contesta l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; infine, l'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) nel caso di contestazione della ritualità formale della cartella di pagamento o vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o guardanti i successivi avvisi di mora.

Non sono meritevoli di accoglimento i motivi dedotti dall'opponente in ordine all'eccezione genericità delle cartelle, nonché mancanza od insufficiente motivazione nonché carenza di documentazione di sostegno, questo decidente osserva che -in ossequio all'art. 7, comma 3, della legge n. 212/2000 secondo il quale "sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale, precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria"- le cartelle opposte contengono tutti gli estremi dei verbali (numero del verbale, data in cui venne elevato e norma del d. Sp. relativa all'infrazione commessa) nonché i codici tributo.

Non è opposto, in ordine all'inammissibilità dell'opposizione, eccezita dalla Riscossione Sicilia S.p.A., si riserva che l'opponente non s'è avvalso del summenzionato rimedio deducendo l'omessa notifica dei verbali di contestazione al fine di contestarne il contenuto, bensì ha ritualmente proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando la legittimità delle iscrizioni a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante, essendosi estinta l'obbligazione pecuniaria, per non essere stati notificati i verbali nei termini di legge.

Pertanto, ritenuto che ai sensi dell'art.14 L.689/81 e dell'art. 201 del C.d.S., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi della violazione ed i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, dev'essere notificato nei termini di legge all'indirizzo del trasgressore, determinando, la mancata notifica nel termine prescritto, l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

Intenuto, altresì che, gli Enti impositori, restando contumaci, non hanno confutato le deduzioni all'istante, fornendo la prova dell'avvenuta notifica dei verbali nei termini di legge, l'opposizione è accolta con condanna degli Enti impositori al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente.

Compensa le spese tra le restanti parti.

La decisione sul punto è assorbente delle ulteriori questioni.

**P.Q.M.**


Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione proposta da Cannavò Francesco, ut supra rapp.to e difeso, dichiara non dovuti l'importo richiesto con la cartella di pagamento n.295 2013 00266777 27 della Riscossione Sicilia S.p.A., iscritto a ruolo dal Comune di Taormina a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzione al C.d.S., nonché l'importo richiesto con la cartella di pagamento n. 295 2013 00235180 50 della Riscossione Sicilia S.p.A., iscritto a ruolo dal Comune di Messina a titolo di sanzioni amministrative per contravvenzione al C.d.S..

Condanna gli Enti impositori, in solido, al pagamento delle spese processuali che, in assenza di nota, liquida in complessive € 330,00, per compensi, oltre IVA e CNPA, nonché spese generali (15%) su compenso totale, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, antistatario, che ha reso le dichiarazioni di legge.

Compensa le spese tra le restanti parti.

Così deciso in Messina, li 10.11.2015

Il Giudice di Pace  
(Avv. Santa Nastasi Nastasi)





Copia P.E. x Avv.<sup>to</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € \_\_\_\_\_

Messina 28 DIC. 2015




F.to Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> LUIGI MOBILIA  
nell'interesse di PANNAVO FRANCESCO

Messina 28 DIC. 2015



F.to Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta


E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> LUIGI MOBILIA  
nell'interesse di PANNAVO FRANCESCO

Messina 28 DIC. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Ciraolo Concetta



**CONTEGGIO DELLE SOMME SUCCESSIVE ALLA SENTENZA**

**N. 3148/15. sent. G. d. P.**

**Cannavò Francesco/Riscossione Sicilia S.p.A. di Messina-Comune di Messina-Comune di Taormina**

A) Diritti ed Onorari Liquidati	€ 330,00
- Spese Generali 15%	€ 49,50
- CPA 4%(su onorari e 15%)	<u>€ 15,18</u>
- <b>totale A</b>	<b>€ 394,00</b>
B) Spese successive alla emissione della sentenza n. 3148/15 R. Sent. a norma del D. Leg.n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012:	
-Fase decisoria	€ 250,00
- Spese Generali 15%	€ 37,50
- CPA 4%	<u>€ 11,50</u>
- <b>Totale B</b>	<b><u>€ 299,00</u></b>
-TOTALE A+B	<b>€ 693,00</b>
- TOTALE <b>DOVUTO</b>	<b>€ 693,00</b>

Non è dovuta l'iva in quanto il sottoscritto è al regime dei minimi ex lege.

Il versamento del superiore importo potrà essere eseguito sulle seguenti **coordinate bancarie**:

**IT 38 G 010 0516 5010 0000 0053 197.**

Messina, 5 gennaio 2015.

Avv. Luigi Mobilie



COMUNE DI TAORMINA in persona del Sindaco p.T.  
CORSO UMBERTO I - TAORMINA


Numero del servizio: 767344793070

con provvedimento N. 11

Messina, li 23 MAR. 2017

Ufficiale Giudiziario

CORTE



7281

20,00

l.



UFFICIO UNICO  
CORTE DI APPELLO - MESSINA  
N. 7283 del Cronologico  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

DI APPELLO DI MESSINA  
Dott. Edmondo Conforto  
Ufficario Ufficiale Area III PD

**AVVERTENZE**

de  
co  
na  
se  
od  
se  
tas



76734479307-6

Se il plego viene rifiutato deve  
lasciare avviso contenente l'av-  
vertimento che il plego resterà de-  
positato presso l'Ufficio Postale a  
disposizione del destinatario per  
gg. 180. Trascorsi 180gg. il plego  
viene restituito al mittente.

Posta raccomandata **Postazione** 23.03.2007 14:59  
AR SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTO GIUDIZIARI  
Buro W. 95

767344793076

062 90122 MESSINA 16 (R)

1-PT046529



Sig. COMUNE DI TAORMINA

Via CORSO UMBERTO I

TAORMINA

C. A. P. \_\_\_\_\_

(Prov. ME)

Tipografia «Venuti» - Messina


PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina 27 DIC. 2017

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina 28 DIC 2017

S. 3148/15 PREM. 828/17  
E 394,68

Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto



# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 14/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 3148/15 del 10.11.2015 emessa nel giudizio CANNAVO' FRANCESCO contro il COMUNE di TAORMINA, il Comune di MESSINA e la Riscossione Sicilia S.P.A**

Considerato che in data 28/03/2017, prot. com.le n. 6857 con cui il Giudice di Pace di Messina;

a) ha accolto il ricorso di Cannavò Francesco e dichiarato non dovuti gli importi delle cartelle opposte ;

b) ha condannato questa Amministrazione, in solido con il Comune di Messina e la Riscossione Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 330,00, per compensi, oltre IVA e CPA, nonché spese generali su compenso totale, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, che ha reso le dichiarazioni di legge.

Preso atto che le spese di lite da rifondere a Cannavò Francesco, **in solido** con il Comune di Messina che ammontano complessivamente ad € 693,00, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€	330,00
▶ spese generali 15% (su € 330,00)	€	49,50
▶ C.P.A. 4% (su € 379,50)	€	15,18
▶ Iva 22%	€	non dovuta

**totale complessivo € 394,68.**

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore dell'avv. Luigi Mobilia, procuratore antistatario, ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 394,68 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Messina N. 3148/15 del 10.11.2015, depositata in Cancelleria il 01.12.2015, dovute in solido con il Comune di Messina, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s.**

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carubba Rossana*



---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

**30 DIC 2017**

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

